

ALLEGATO TABELLA SANZIONI

TIPOLOGIA DI VIOLAZIONE	SANZIONE EDITTALE		NORMATIVA VIOLATA	OBLAZIONE
	MIN (€)	MAX (€)		
Abbandono o deposito di rifiuti sul suolo e nel suolo	€ 1.000	€ 10.000	<ul style="list-style-type: none"> • art.13 Regolamento • art. 255, c.1, d.lgs.152/2006 e s.m.i.) 	
Abbandono rifiuti pericolosi sul suolo e nel suolo	€ 2.000	€ 20.000	<ul style="list-style-type: none"> • art.13 Regolamento • art. 255, c.1, d.lgs.152/2006 e s.m.i.) 	
Abbandono di rifiuti di piccolissime dimensioni ex art. 232-ter d.lgs. 152/2006 e s.m.i.	Sanzione amministrativa pecuniaria € 30,00	Sanzione amministrativa pecuniaria € 150,00	• art. 255, c.1-bis, d.lgs.152/2006 e s.m.i.)	
Abbandono di rifiuti di piccolissime dimensioni riguardante rifiuti di prodotti da fumo ex art. 232-bis	Sanzione amministrativa pecuniaria fino a € 60,00	Sanzione amministrativa pecuniaria fino a € 300,00	• art. 255, c.1-bis, d.lgs.152/2006 e s.m.i.)	
Violazione art. 231, c.5 d.lgs.152/2006 e s.m.i. - cancellazione dal PRA dei veicoli e dei rimorchi avviati a demolizione	Sanzione amministrativa pecuniaria € 260	Sanzione amministrativa pecuniaria € 1.550	• art. 255, c.2, d.lgs.152/2006 e s.m.i.)	
Violazione obblighi di cui agli articoli 231, commi 7, 8 e 9, 233, commi 12 e 13, e 234, comma 14 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.	Sanzione amministrativa pecuniaria € 260	Sanzione amministrativa pecuniaria € 1.550	• art. 256, c.7, d.lgs.152/2006 e s.m.i.)	
Non adempimento agli obblighi di partecipazione da parte dei soggetti di cui agli articoli 233, ((...)) 235 e 236	Sanzione amministrativa pecuniaria € 8.000	Sanzione amministrativa pecuniaria € 45.000	<ul style="list-style-type: none"> • art. 256, c.8, d.lgs.152/2006 e s.m.i.) <p>NOTE AGGIUNTIVE Sanzioni ridotte della metà nel caso di adesione effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine per adempiere agli obblighi di partecipazione previsti dagli articoli 233, 234, 235 e 236.</p> <p>Ai soggetti di cui all'articolo 234 che non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti, si</p>	

TIPOLOGIA DI VIOLAZIONE	SANZIONE EDITTALE		NORMATIVA VIOLATA	OBLAZIONE
	MIN (€)	MAX (€)		
			applica la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 5.000, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi)	
Ai soggetti di cui all'articolo 234 che non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti	€ 5.000		ridotte della metà nel caso di adesione effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine per adempiere agli obblighi di partecipazione previsti dagli articoli 233, 234, 235 e 236.	
Mancata ottemperanza ad Ordinanza Sindacale ex art.192, c.3 d.lgs. 152/2006 e s.m.i. o non adempimento obbligo ex art.187, c.3 d.lgs.152/2006 e s.m.i.	Arresto fino ad 1 anno		<ul style="list-style-type: none"> • art. 255, c.3, d.lgs.152/2006 e s.m.i. NOTE AGGIUNTIVE Nella sentenza di condanna o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione di quanto disposto nella ordinanza di cui all'articolo 192, comma 3, ovvero all'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 187, comma 3	
Attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 d.lgs. 152/2006 e s.m.i.	<ul style="list-style-type: none"> • arresto da tre mesi a un anno o ammenda da € 2.600 a € 26.000 se si tratta di rifiuti non pericolosi; • arresto da sei mesi a due anni e ammenda da € 2.600 a € 26.000 se si tratta di rifiuti pericolosi. 		<ul style="list-style-type: none"> • 	
Realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata	<ul style="list-style-type: none"> • Arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da € 2.600 a € 26.000 • Arresto da uno a tre anni e ammenda da € 5.200 a € 52.000 se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento 		<ul style="list-style-type: none"> • art.256 c.3 d.lgs. 152/2006 e s.m.i. NOTE AGGIUNTIVE	

TIPOLOGIA DI VIOLAZIONE	SANZIONE EDITTALE		NORMATIVA VIOLATA	OBLAZIONE
	MIN (€)	MAX (€)		
	di rifiuti pericolosi.		<p>Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.</p> <p>- Pena ridotta della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni (art.256, c.4, d-lgs. 152/2006 e s.m.i.)</p>	
Miscela rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi	Arresto da sei mesi a due anni e ammenda da € 2.600 a € 26.000 se si tratta di rifiuti pericolosi		• art.256, c.5, d.lgs. 152/2006 e s.m.i.	
Deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, c.1, lettera b) <i>(rifiuti sanitari: decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254)</i>	Arresto da tre mesi ad un anno o pena dell'ammenda da € 2.600 a € 26.000 NOTE AGGIUNTIVE Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.600 a € 15.500 per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.		• art. 256, c.6, d.lgs. 152/2006 e s.m.i.)	
Combustione illecita di rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata	Reclusione da due a cinque anni NOTE AGGIUNTIVE Il responsabile è tenuto al ripristino dello stato dei luoghi, al risarcimento del danno ambientale e al pagamento, anche in via di regresso, delle spese per la bonifica.		• art. 256-bis, c.1 d.lgs. 152/2006 e s.m.i.	

TIPOLOGIA DI VIOLAZIONE	SANZIONE EDITTALE		NORMATIVA VIOLATA	OBLAZIONE
	MIN (€)	MAX (€)		
	<p>La pena è aumentata di un terzo se il delitto di cui al comma 1 è commesso nell'ambito dell'attività di un'impresa o comunque di un'attività organizzata. La pena è aumentata di un terzo se il fatto di cui al comma 1 è commesso in territori che, al momento della condotta e comunque nei cinque anni precedenti, siano o siano stati interessati da dichiarazioni di stato di emergenza nel settore dei rifiuti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Si applicano le sanzioni di cui all'articolo 255 se le condotte di cui al comma 1 hanno a oggetto i rifiuti di cui all'articolo 184, comma 2, lettera e)</p>			
<p>Combustione illecita di rifiuti <u>pericolosi</u> abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata</p>	<p>Reclusione da tre a sei anni NOTE AGGIUNTIVE Il responsabile è tenuto al ripristino dello stato dei luoghi, al risarcimento del danno ambientale e al pagamento, anche in via di regresso, delle spese per la bonifica. La pena è aumentata di un terzo se il delitto di cui al comma 1 è commesso nell'ambito dell'attività di un'impresa o comunque di un'attività organizzata). La pena è aumentata di un terzo se il fatto di cui al comma 1 è commesso in territori che, al momento della condotta e comunque nei cinque anni precedenti, siano o siano stati interessati da dichiarazioni di stato di emergenza nel settore dei rifiuti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225.. Pena aumentata di un terzo se il fatto di cui al comma 1 è commesso in territori che, al momento della condotta e comunque nei cinque anni precedenti, siano o siano stati interessati da dichiarazioni di stato di emergenza nel settore dei rifiuti ai sensi della Legge 24 febbraio 1992, n.255 Si applicano le sanzioni di cui all'articolo 255</p>		<ul style="list-style-type: none"> • art. 256-bis, c.1 d.lgs. 152/2006 e s.m.i. 	

TIPOLOGIA DI VIOLAZIONE	SANZIONE EDITTALE		NORMATIVA VIOLATA	OBLAZIONE
	MIN (€)	MAX (€)		
	se le condotte di cui al comma 1 hanno a oggetto i rifiuti di cui all'articolo 184, comma 2, lettera e)			
Violazione congiunta art. 255, c.1, art. 256, art. 259 d.lgs. 152/2006 e s.m.i. in funzione della successiva combustione illecita di rifiuti	a) Reclusione da due a cinque anni (rifiuti normali) b) Reclusione da tre a sei anni (rifiuti pericolosi).		• art. 256-bis, c.2, d.lgs. 152/2006 e s.m.i.	
Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con superamento delle concentrazioni soglia di rischio (art. 257, c.1, d.lgs. 152/2006 e s.m.i.)	a) Arresto da sei mesi a un anno o ammenda da da € 2.600 a € 26.000 se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli art. 242 e seguenti. b) In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore e' punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da € 1.000 a € 26.000. c) Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da € 5.200 a € 52.000 se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose		Nella sentenza di condanna per la contravvenzione di cui ai commi 1 e 2, o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena puo' essere subordinato alla esecuzione degli interventi di emergenza, bonifica e ripristino ambientale	
Mancata comunicazione da parte dei soggetti di cui all'art. 189 d.lgs. 152/2006 e s.m.i. ivi prescritta o comunicazione incompleta e/o inesatta	Sanzione amministrativa pecuniaria da € 26 a € 160 (*) NOTA Nel caso di informazioni, pur formalmente incomplete o inesatte, che siano rinvenibili in forma corretta dai dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri cronologici di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge; nel caso di indicazioni formalmente incomplete o inesatte, ma contenenti gli elementi atti a ricostruire le informazioni richieste ai sensi di legge, nonche' nei casi di mancato invio alle autorità competenti e di mancata conservazione dei registri di cui all'articolo 190, comma 1, o del formulario di cui		• art. 258, c.1, d.lgs. 152/2006 e s.m.i.	

TIPOLOGIA DI VIOLAZIONE	SANZIONE EDITTALE		NORMATIVA VIOLATA	OBLAZIONE
	MIN (€)	MAX (€)		
	<p>all'articolo 193 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 260 a € 1.550.</p> <p>(**) NOTA Chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni di cui all'art.258, ovvero commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave, umentata sino al doppio. La stessa sanzione si applica a chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di cui al presente articolo.</p>			
<p>Omissione o tenuta in modo incompleto dei registri di carico e scarico di cui all'art. 190, c.1, d.lgs. 152/2006 e s.m.i.</p>	<p>Sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.000 a € 10.000;</p> <p>Se il registro è relativo a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 10.000 a € 30.000, nonché nei casi più gravi, la sanzione amministrativa accessoria facoltativa della sospensione da un mese a un anno della carica rivestita dal soggetto responsabile dell'infrazione e della carica di amministratore.</p> <p>(*) NOTA Nel caso di informazioni, pur formalmente incomplete o inesatte, che siano rinvenibili in forma corretta dai dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri cronologici di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge; nel caso di indicazioni formalmente incomplete o inesatte, ma contenenti gli elementi atti a ricostruire le informazioni richieste ai sensi di legge, nonché nei casi di mancato invio alle autorità competenti e di mancata conservazione dei registri di cui all'articolo 190, comma 1, o del formulario di cui all'articolo 193 si applica la sanzione</p>		<p>• art. 258, c.2, d.lgs. 152/2006 e s.m.i.</p>	

TIPOLOGIA DI VIOLAZIONE	SANZIONE EDITTALE		NORMATIVA VIOLATA	OBLAZIONE
	MIN (€)	MAX (€)		
	amministrativa pecuniaria da € 260 a € 1.550. (**) NOTA Chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni di cui all'art.258, ovvero commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione amministrativa prevista per la violazione piu' grave, umentata sino al doppio. La stessa sanzione si applica a chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di cui al presente articolo.			
Omissione o tenuta in modo incompleto del registri di carico e scarico di cui all'art. 190, c.1, d.lgs. 152/2006 e s.m.i. - imprese < 15 dipendenti	Sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.040 a € 6.200 (rifiuti non pericolosi) Sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.070 a € 12.400 (rifiuti pericolosi) (**) NOTA Chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni di cui all'art.258, ovvero commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione amministrativa prevista per la violazione piu' grave, umentata sino al doppio. La stessa sanzione si applica a chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di cui al presente articolo.		• art. 258, c.3, d.lgs. 152/2006 e s.m.i.	
Trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'art. 193 o senza i documenti sostitutivi ivi previsti, o dati incompleti o inesatti	Sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.600 a € 10.000 NOTE AGGIUNTIVE Si applica la pena dell'articolo 483 del codice penale nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a chi nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle		Art. 258, c.4, d.lgs. 152/2006 e s.m.i.)	

TIPOLOGIA DI VIOLAZIONE	SANZIONE EDITTALE		NORMATIVA VIOLATA	OBLAZIONE
	MIN (€)	MAX (€)		
	<p>caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.</p> <p>(*) NOTA Nel caso di informazioni, pur formalmente incomplete o inesatte, che siano rinvenibili in forma corretta dai dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri cronologici di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge; nel caso di indicazioni formalmente incomplete o inesatte, ma contenenti gli elementi atti a ricostruire le informazioni richieste ai sensi di legge, nonché nei casi di mancato invio alle autorità competenti e di mancata conservazione dei registri di cui all'articolo 190, comma 1, o del formulario di cui all'articolo 193 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 260 a € 1.550.</p> <p>(**) NOTA Chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni di cui all'art.258, ovvero commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave, umentata sino al doppio. La stessa sanzione si applica a chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di cui al presente articolo.</p>			
Mancata comunicazione da parte dei soggetti di cui all'art. 220, comma 2 o comunicazione incompleta o inesatta	<p>Sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.000 a € 10.000</p> <p>(*) NOTA Se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994,n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 26 a € 160</p>		Art. 258, c.6, d.lgs. 152/2006 e s.m.i.)	

TIPOLOGIA DI VIOLAZIONE	SANZIONE EDITTALE		NORMATIVA VIOLATA	OBLAZIONE
	MIN (€)	MAX (€)		
Mancata comunicazione di cui all'art. 189, comma 5, comunicazione incompleta o inesatta, da parte dei soggetti responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbana	<p>Sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.000 a € 10.000</p> <p>(*) NOTA Se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 26 a € 160</p> <p>(**) NOTA Chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni di cui all'art.258, ovvero commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave, umentata sino al doppio. La stessa sanzione si applica a chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di cui al presente articolo.</p>		Art. 258, c.7, d.lgs. 152/2006 e s.m.i.)	
Mancata o irregolare iscrizione nel Registro di cui all'art. 188-bis , nelle tempistiche e con le modalità definite nel decreto di cui al comma 1, art. 258	<p>Sanzione amministrativa pecuniaria da € 500 a € 2.000 per i rifiuti non pericolosi;</p> <p>Sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.000 a € 3.000 per i rifiuti pericolosi.</p> <p>(*) NOTA Sanzioni ridotte a un terzo nel caso in cui si proceda all'iscrizione al Registro entro 60 giorni dalla scadenza dei termini previsti dal decreto di cui al comma 1 dell'articolo 188-bis e dalle procedure operative. Non e' soggetta alle sanzioni di cui al comma 11 la mera correzione di dati, comunicata con le modalita' previste dal decreto citato.</p>		Art. 258, c.10, d.lgs. 152/2006 e s.m.i.)	
Mancata o incompleta trasmissione dei dati informativi con le tempistiche e le modalità ivi definite	<p>Sanzione amministrativa pecuniaria da € 500 a € 2.000 per i rifiuti non pericolosi e da € 1.000 a € 3.000 per i rifiuti pericolosi</p> <p>(*) NOTA Sanzioni ridotte a un terzo nel caso in cui si proceda all'iscrizione al Registro entro 60 giorni dalla scadenza dei termini previsti dal decreto di cui al comma 1 dell'articolo 188-bis e dalle procedure</p>		Art. 258, c.10, d.lgs. 152/2006 e s.m.i.)	

TIPOLOGIA DI VIOLAZIONE	SANZIONE EDITTALE		NORMATIVA VIOLATA	OBLAZIONE
	MIN (€)	MAX (€)		
	operative. Non e' soggetta alle sanzioni di cui al comma 11 la mera correzione di dati, comunicata con le modalita' previste dal decreto citato.			
Traffico illecito di rifiuti	<p>Ammenda da € 1.550 a € 26.000 e arresto fino a 2 anni</p> <p>NOTE AGGIUNTIVE La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna, o a quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati relativi al traffico illecito di cui al comma 1 o al trasporto illecito di cui agli articoli 256 e 258, comma 4, consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto</p>		<ul style="list-style-type: none"> • art. 259 d.lgs. 152/2006 e s.m.i. • articolo 26 del Regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259) 	
Errato conferimento rifiuti, abbandono contenitori carrellati su suolo pubblico, errato conferimento RAEE e rifiuti elettronici	Sanzione amministrativa pecuniaria da € 250 a € 500		Ordinanza Sindacale 560/2017 integrata con Ordinanza Sindacale n. 359 del 29/12/22	
Attività di incenerimento o di coincenerimento di rifiuti pericolosi in mancanza della prescritta autorizzazione all'esercizio – rifiuti pericolosi	Arresto da uno a due anni e ammenda da € 10.000 a € 50.000		Art. 261-bis, c.1, d.lgs. 152/2006 e s.m.i.	
Attività di incenerimento o di coincenerimento di rifiuti pericolosi in mancanza della prescritta autorizzazione all'esercizio – rifiuti non pericolosi	Arresto da sei mesi a un anno e ammenda da € 10.000 a € 30.000		Art. 261-bis, c.2, d.lgs. 152/2006 e s.m.i.	
Scarico sul suolo, nel sottosuolo o nelle acque sotterranee, di acque reflue evacuate da un impianto di incenerimento o coincenerimento e provenienti dalla depurazione degli effluenti gassosi di cui all'articolo 237-duodecies, comma 5	Arresto fino ad un anno e ammenda da € 10.000 a € 30.000		Art. 261-bis, c.3, d.lgs. 152/2006 e s.m.i.	
Dismissione di un impianto di incenerimento o di coincenerimento di rifiuti non provvedendo a quanto previsto all'articolo 237-octies, comma 10	Arresto fino ad un anno e ammenda da € 10.000 a € 25.000		Art. 261-bis, c.4, d.lgs. 152/2006 e s.m.i.	
Attività di incenerimento o di coincenerimento di rifiuti nelle condizioni di cui all'articolo 237-septiesdecies, comma 3, superando anche uno solo	Arresto fino a nove mesi e ammenda da € 5.000 a € 30.000		Art. 261-bis, c.5, d.lgs. 152/2006 e s.m.i.	

TIPOLOGIA DI VIOLAZIONE	SANZIONE EDITTALE		NORMATIVA VIOLATA	OBLAZIONE
	MIN (€)	MAX (€)		
dei limiti temporali ivi previsti				
Scarico in acque superficiali di acque reflue evacuate da un impianto di incenerimento o coincenerimento e provenienti dalla depurazione degli effluenti gassosi di cui all'articolo 237-duodecies, comma 5, non rispettando i valori di emissione previsti all'Allegato 1, paragrafo D	Arresto fino a sei mesi e ammenda da € 10.000 a € 30.000		Art. 261-bis, c.6, d.lgs. 152/2006 e s.m.i.	
Scarico delle acque reflue di cui all'articolo 237-duodecies, in mancanza della prescritta autorizzazione di cui al comma 1	Arresto fino a tre mesi e ammenda da € 5.000 a € 30.000		Art. 261-bis, c.7, d.lgs. 152/2006 e s.m.i.	
Superamento nell'esercizio dell'attività di incenerimento o coincenerimento, dei valori limite di emissione di cui all'articolo 237-undecies	Arresto fino ad un anno e ammenda da € 10.000 a € 25.000 (*) NOTA Se i valori non rispettati sono quelli di cui all'Allegato 1, paragrafo A, punti 3) e 4), arresto da uno a due anni e ammenda da € 10.000 a € 40.000		Art. 261-bis, c.8, d.lgs. 152/2006 e s.m.i.	
Scarico o abbandono di rifiuti in area pubblica o privata (art.13 Regolamento)			•	
Contravvenzione agli obblighi imposti ai gestori di pubblici esercizi (Art. 29 Regolamento)			•	
Contravvenzione agli obblighi imposti ai gestori di Luna Park circhi o spettacoli viaggianti (Art.30 del presente regolamento)			•	